

**TRIBUNALE DI ASTI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Pasquale Perfetti, ha emesso  
**SENTENZA**

Nel procedimento civile di cui al nr omissis/2019, pendente tra:

**CORRENISTA**

**ATTORE**

**Avverso**

**BANCA**

**CONVENUTO**

Conclusioni come in atti.

**OSSERVATO E RILEVATO**

Parte attrice proponeva in atto di citazione la seguente domanda:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via istruttoria:*

*- ordinare ex art. 210 c.p.c. BANCA di produrre i contratti di apertura di credito, quelli di modifica delle condizioni contrattuali, gli estratti scalari e gli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto contrattuale, nonché i contratti afferenti le garanzie e/o fidejussioni prestate per tutta la durata del rapporto con le pattuizioni sui costi delle garanzie;*

*- disporre CTU contabile sulla documentazione bancaria volta ad accertare l’entità degli interessi usurari ed anatocistici vietati ex lege, CMS (o commissioni disponibilità fondi, CIF e DIV) e spese non concordate nei rapporti per cui è causa e l’ammontare delle somme dovute dalla BANCA in restituzione alla CORRENTISTA*

*nel merito:*

*a) accertata l’esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell’art. 120 TUB novellato per il rapporto c/c omissis (conto corrente), previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto e di tutti gli altri costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti e non pattuiti ovvero della mancata pattuizione di interessi, cms e/o spese e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla CORRENTISTA per il suddetto rapporto, dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della G(ommissis) S.r.l. della somma di €.353.760,11 o della diversa che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;*

*b) dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare la BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della CORRENTISTA cagionati dalla condotta illegittima dell’istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall’Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;*

*c) dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dalla CORRENTISTA per la procedura di mediazione pregressa al giudizio per €48,80 per diritti di segreteria all’Organismo di Mediazione ed €3.157,70 per compensi dello studio legale .*

*Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 21 gennaio 2021*

*Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.”*

Deduce ivi: *“Prima dell’anno 2000 la CORRENTISTA accendeva presso la BANCA– Sede di BRA - ubicata a omissis, via omissis, un conto corrente affidato e, più precisamente, il c/c n°omissis...”,* conto in ordine al quale avrebbe riscontrato anomalie, come da perizia di parte depositata in una con la citazione, ovverosia applicazione ex adverso di voci indebite, delle quali chiede la restituzione siccome indebito oggettivo.

La domanda non può esser accolta.

Giova a tale proposito rammentare gli arresti giurisprudenziali, afferenti la azione ripetitoria, e connessi oneri probatori.

In particolare, si osserva, *“Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.”* (Cass. 30713/018), con la ulteriore precisazione, in giurisprudenza di legittimità, per cui (Cass. 24948/017) *“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.”*

Nel caso in esame, deve osservarsi come la domanda attorea sia da principio inficiata dalla carenza di una precisa ricostruzione del rapporto in c/c.

In ordine al quale, la parte non era in grado né di individuare i termini del sorgere del rapporto contrattuale (collocato, genericamente, prima dell’anno 2000), né di fornire una puntuale ricostruzione documentale, circa l’andamento dello stesso nel corso del tempo.

Non soccorre, a parere di chi scrive, il richiamo alla perizia di parte.

La quale, in verità, per il suo contenuto, soffre delle medesime carenze, tenuto conto aver il perito operato su documentazione parziale, come ammesso esplicitamente alla pag. 1 dell’elaborato.

La ricostruzione del CTP, deve osservarsi, si fonda oltretutto [e tanto è, ancora una volta, scritto in premessa, alla pag. 1) sulla totale ignoranza della documentazione contrattuale [la cui esistenza è invece comprovata dalle allegazioni e produzioni di parte convenuta] di talché egli, in modo del tutto arbitrario, procede alla espunzione generalizzata ed ingiustificata di voci contrattuali, sull’erroneo presupposto della inesistenza di clausole giustificative.

Tanto, vale anche per la perizia integrativa, la quale veniva svolta, ancora, in asserita assenza di documentazione contrattuale (premesse, alla pag. 1) nonostante quest’ultima fosse stata prodotta (ed in modo assai copioso) sin dalla comparsa di risposta della convenuta (docc. 1-20); attestandosi ivi la rinvenienza dei rapporti bancari in oggetto, addirittura già dal lontano 1980 – il che sottolinea ancor di più la genericità della azione attorea, laddove in atto di citazione si fa riferimento, senza migliori specificazioni, a rapporto sorto *“prima dell’anno 2000”*

Costituisce dunque falsa rappresentazione della parte, la inesistenza di documentazione contrattuale, a disciplina del conto corrente.

Si aggiunga che la prospettazione attorea si fonda inoltre su una (assai) parziale disamina degli estratti di conto.

Onde, ribadito come sia onere dell’attore, di procedere alla compiuta ricostruzione dei rapporti controversi, sì da fornire elementi sufficienti, a valutare, per ciascuna posta contestata, la inesistenza di una causa debendi, essendosi in questa sede di fatto delegato al giudice di operare in via totalmente vicaria, rispetto alle carenze allegatorie: svolgimento non

*Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 21 gennaio 2021*

consentito dall'art. 112 cpc, men che meno per il tramite di CTU, la quale svolgerebbe funzione totalmente esplorativa, e suppletiva di carenze imputabili alla parte; la azione si palesa dunque meritevole di reiezione. Spese secondo soccombenza.

### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, Rigetta le domande attoree;  
Condanna parte attrice alla rifusione delle avverse spese di lite, che liquida in € 18.400,00 per compenso, oltre accessori tutti.  
Asti, 28.1.2021

Il GI dott. Perfetti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS